

Rapporto al messaggio 1717

Della Commissione speciale per il consorzio dei Comuni sul messaggio 12 febbraio 1971 concernente la legge sul consorzio dei Comuni

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. Allo scopo di facilitare l' esame del testo legislativo e di permettere un raffronto tra le diverse soluzioni possibili per la disciplina del consorzio dei Comuni si è ritenuto di far precedere un breve esposto sulla dottrina e prassi generale di questo importante istituto del nostro ordinamento pubblico. E' infatti innegabile che un numero sempre maggiore di attività in origine affidate ai Comuni, esula dalle loro possibilità amministrative, organizzative, territoriali e finanziarie rendendo inevitabile la adozione di soluzioni su un raggio più vasto.

1.2. L' istituto del consorzio dei Comuni è riconosciuto da tempo in diversi Cantoni (cfr. Giacometti, *Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone* p. 73). La legislazione è tuttavia nella maggior parte dei casi ancora frammentaria e carente; poche sono le leggi che contengono un regolamento completo. Le soluzioni variano sensibilmente da Cantone a Cantone a seconda del rispettivo ordinamento costituzionale e dell' organizzazione territoriale. Due recenti studi pubblicati dalla Società svizzera dei giuristi che trattano la posizione dei Comuni, e in particolare l' autonomia comunale, danno comunque un riassunto abbastanza completo della situazione attuale e della problematica del consorzio e possono quindi fornire anche delle valide indicazioni nella presente discussione (cfr. Jacques Meylan, *Problèmes actuels de l' autonomie communale*, p. 167 ss; Riccardo Jagmetti, *Die Stellung der Gemeinden*, p. 389 ss).

1.3. Il consorzio di Comuni è un istituto di diritto pubblico che raggruppa un certo numero di Comuni per l' esercizio di una o più attività di interesse pubblico. Le sue basi sono date dal diritto cantonale; secondo la prassi non occorre che il consorzio sia previsto dalla Costituzione, almeno nella misura che non viola l' autonomia comunale (cfr. Meylan, op. cit. p. 169 e autori ivi citati).

L' istituto non ha trovato, come detto, una disciplina uniforme nei diversi Cantoni e persino all' interno delle singole legislazioni cantonali vi sono sovente impostazioni che differiscono sensibilmente l' una dall' altra; ciò è probabilmente dovuto alla necessità di adeguare i singoli consorzi alle esigenze di ciascuna delle molteplici attività che sono chiamati a svolgere. Ne segue che anche una legge quadro deve per necessità limitarsi a sancire i principi generali lasciando la disciplina del dettaglio soprattutto agli statuti consortili.

1.4. Al consorzio è riconosciuta la qualità di persona giuridica di diritto pubblico; vi è tuttavia qualche caso nel quale si è fatto capo a forme privatistiche. Analogamente l' organizzazione segue in parte quella dell' associazione di diritto civile e in parte quella del Comune, soluzione prevalente. In quest' ultimo caso si hanno di regola un organo con funzioni legislative e uno con funzioni esecutive, formati da delegati dei Comuni consorziati; alcune leggi prevedono un numero uguale di delegati per ciascun Comune (Neuchâtel LC art. 76), altri una rappresentanza proporzionale alla popolazione o all' importanza dei Comuni (Friburgo LC art. 17), infine altri ancora un sistema misto (Vaud LC art. 117); anziché variare il numero dei delegati si potrebbe anche prevedere dei voti plurimi, ma in tale eventualità vi sarebbe il pericolo di precludere nei singoli Comuni la possibilità di tener conto, attraverso più delegati, delle diverse correnti e forze politiche. Non è invece prevista una partecipazione diretta dei singoli cittadini, che non sarebbe per altro consona all' istituto quale associazione di Comuni, come enti territoriali di diritto pubblico e non dei cittadini stessi. Questi ultimi hanno tuttavia la possibilità di intervenire in via indiretta nell' ambito delle decisioni riservate ai Comuni, cioè di regola nella delibera di adesione al consorzio, di modifica dello statuto, di proroga e di scioglimento del consorzio, nonché attraverso il controllo dei conti annuali del Comune nella misura che riportano oneri a dipendenza del consorzio.

1.5. Lo scopo del consorzio è circoscritto all' esercizio di una o più attività di pubblico interesse di competenza dei Comuni; potrebbero però anche essere assegnati compiti spettanti a enti territoriali superiori, se delegati ai Comuni. Lo scopo deve tuttavia essere circoscritto chiaramente. L' attribuzione di competenze generali non appare infatti conciliabile con l' autonomia comunale sancita nelle singole costituzioni, per cui non sarebbe ammissibile costituire un cosiddetto super Comune senza una chiara base costituzionale (cfr. Meylan, op. cit. p. 169).

1.6. Diverse leggi prevedono accanto al consorzio volontario il consorzio coattivo; quest' ultima forma appare tuttavia più di frequente in leggi speciali limitate a particolari attività che non nelle discipline generali sui consorzi (cfr. Meylan, op. cit. p. 1972). La questione è comunque controversa in quanto la coattività incide sensibilmente nell' autonomia comunale attraverso un atto di imperio da parte di un ente superiore. Anche laddove la legge prevede il consorzio coattivo è quindi indispensabile che tale istituto sia limitato a quei casi nei quali l' interesse generale non permette di farne a meno

1.7. Il finanziamento dei consorzi può avvenire su diverse basi: si può innanzitutto fare capo a contributi volontari dei Comuni consorziati; può però anche essere previsto il diritto di imporre i Comuni o, dove ne ricorrono le premesse, di prelevare delle tasse a carico degli utenti o dei contributi analoghi a quelli di miglioria (p. es. consorzi per acquedotti, contributi alle spese di arginature, strade ecc.); infine non è nemmeno esclusa la eventualità di prelevare delle imposte vere e proprie purché esista la relativa base legale. Quest' ultima soluzione non è comunque ammessa nella maggior parte dei Cantoni; d' altra parte anche la dottrina ha espresso perplessità al riguardo in quanto il diritto di prelevare imposte è concettualmente riservato agli enti territoriali che godono della piena autonomia.

2. LA LEGISLAZIONE ATTUALE NEL CANTONE TICINO

2.1. La nostra legislazione prevede due forme di consorzio: quello misto tra enti pubblici e privati e quello limitato ai soli enti pubblici. La prima soluzione è prevista dalla legge sui consorzi del 21 luglio 1913, dalla legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 e dalla legge forestale del 26 giugno 1912; si tratta però quasi sempre di casi particolari nei quali il consorzio incide direttamente oltre che negli interessi dei Comuni anche in quelli dei privati.

Il consorzio tra soli enti pubblici è invece adottato dalla legge sulla fusione, separazione, consorzio dei Comuni del 6 marzo 1945, dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907, dalla legge sanitaria del 18 novembre 1954, dalla legge della scuola del 29 maggio 1958, dal decreto legislativo concernente la concessione di sussidi per la costruzione di case di riposo per le persone anziane del 10 maggio 1963 (ora sostituito dalla nuova legge in materia), dalla legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico del 19 dicembre 1963, dalla legge sulla protezione delle acque dall' inquinamento del 21 aprile 1965, dalla legge sulla protezione civile del 12 dicembre 1966 e da alcuni altri recenti testi legislativi. La scelta dell' impostazione dipende essenzialmente dai compiti assegnati ai singoli consorzi. Il progetto di legge che ci occupa interessa comunque solo il consorzio dei Comuni come enti pubblici; una partecipazione di privati in qualità di membri del consorzio è quindi esclusa.

2.2. Nella maggior parte dei casi la disciplina è tuttavia, come in tutta la materia, assai carente e per altro impostata sulle particolari necessità connesse allo scopo delle singole leggi. L' ordinamento di natura generale agli art. 21, 22 e 23 della legge sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni si limita in sostanza a prevedere il consorzio senza dargli una regolamentazione, lasciando la soluzione al regolamento o allo statuto consortile. Malgrado che in applicazione di queste norme si sia con il tempo formata una prassi abbastanza ampia, rimangono molte lacune che possono sensibilmente pregiudicare la sicurezza del diritto. Una legge che dia un quadro completo dell' istituto e che vincoli sia l' amministrazione cantonale sia i consorzi è quindi oltremodo opportuna, soprattutto se si considera l' importanza che il consorzio va assumendo; altrimenti esiste il pericolo che i consorzi si sostituiscano sempre più ai Comuni stessi non solo come enti ai quali è affidata la soluzione di determinati compiti ma come centri di potere creando il cosiddetto super Comune che difficilmente si concilierebbe con il nostro ordinamento costituzionale che considera sempre ancora il Comune come cellula dello Stato, nella quale la partecipazione attiva e diretta di tutti i cittadini alla gestione della cosa pubblica trova la sua maggior concretizzazione.

3. IL PROGETTO LEGISLATIVO

3.1. Il progetto di legge si articola in VII capitoli: norme generali, organi del consorzio, finanziamento e gestione, norme varie, vigilanza dello Stato e ricorsi, scioglimento e liquidazione del consorzio nonché norme transitorie e finali. Questa impostazione della legge non ha subito modifiche in sede commissionale.

3.2. Nel corso dell' esame del testo di legge la Commissione speciale ha dedicato particolare attenzione ai problemi connessi ai rapporti tra la legge generale che ci occupa e le leggi speciali che prevedono l' istituzione di consorzi, alle

premesse per poter imporre il consorzio coattivo, alla posizione dei singoli cittadini di fronte al consorzio con i riflessi sul diritto di iniziativa e di referendum comunale che ne potrebbero derivare nonché alla scelta del sistema di elezione degli organi consortili al fine di garantirne una formazione democratica e allo stesso tempo efficiente. Si è inoltre avvertita la necessità di dare allo statuto consortile una disciplina più completa o comunque più precisa di quanto prevede il progetto, enumerando dettagliatamente ciò che deve contenere necessariamente; parimente si sono completate le norme per l'adozione e l'eventuale modifica di tali statuti. La procedura per l'emanazione dei regolamenti consortili, il loro contenuto e gli eventuali ricorsi contro gli stessi è stata rielaborata nella forma. Si è ritenuto di indicare le competenze principali della delegazione consortile, di conferire maggiore precisione alle norme sulla tenuta dei conti e di dare al Consiglio di Stato la possibilità di dispensare i consorzi già esistenti, i cui compiti stanno per essere terminati, dall'adeguamento degli statuti alla nuova legge. La disposizione che prevedeva il ricorso contro il riparto degli oneri tra i singoli Comuni è stata stralciata; per quanto attiene alla chiave di riparto come tale il problema deve infatti essere regolato a priori nello statuto consortile; eventuali contestazioni a questo riguardo sono per conseguenza da risolvere per legge dal Consiglio di Stato nella procedura di ratifica. Prevedere un ricorso equivarrebbe quindi semmai alla contestazione davanti al Consiglio di Stato di una sua decisione, il che non avrebbe alcun senso; non appare d'altra parte giustificato prevedere un rimedio giuridico al Gran Consiglio o al Tribunale amministrativo trattandosi essenzialmente di questioni di apprezzamento. Rimane invece il diritto di ricorso normale contro le delibere del Consiglio consortile anche nelle misure che stabiliscono gli oneri a carico dei Comuni, sancito dall'art. 36. E' poi stata tolta la norma che istituiva la responsabilità solidale dei Comuni per i mutui accesi dal consorzio; una simile soluzione avrebbe infatti potuto gravare taluni Comuni attraverso il consorzio di oneri che il loro bilancio non avrebbe permesso di assumere; ciò non esclude tuttavia che nel singolo caso i Comuni consorziati non possano assumere volontariamente un impegno solidale verso l'ente che finanzia l'opera. La legge infine non prevedeva la possibilità di una proroga dei consorzi costituiti per una durata limitata; la lacuna è stata completata. L'esame si è presentato alquanto laborioso, perché finora non esisteva in materia nel nostro Cantone una disciplina legale esauriente, perché le legislazioni prese a paragone da altri Cantoni adottano le soluzioni più disparate, infine perché la dottrina stessa prevede diverse forme a seconda delle strutture costituzionali e locali del Cantone nel quale il consorzio è chiamato ad operare. Il nuovo testo dovrebbe comunque da un lato dare una più chiara base legale all'istituto dei consorzi e dall'altro permettere agli stessi di operare efficacemente nell'esercizio delle attività che saranno loro affidate.

3.3. Il testo del messaggio ha subito nel corso dell'esame commissionale le seguenti modifiche che si elencano singolarmente per facilitarne la lettura (la numerizzazione degli articoli del messaggio, essendo stata modificata in parte, è aggiunta tra parentesi).

3.3.1. **Capo I - GENERALITA'**

Art. 1 (1)

Corr. redazionale.

Art. 2 (2)

Corr. redazionale; questa norma conferma che la presente legge non prevale di regola su quelle speciali.

Art. 4 (4)

La precisazione contenuta nel messaggio secondo cui la costituzione coattiva di un consorzio deve attuarsi solo nei casi nei quali essa appare indispensabile (cfr. messaggio pag. 21) è stata inserita nel testo di legge.

Si è inoltre ritenuto di precisare che il ricorso contro il consorzio obbligatorio ha effetto sospensivo; è pure statuito che la decisione di merito deve avvenire entro sei mesi dalla ricezione del ricorso.

Art. 5 (5)

Il testo del messaggio poteva dar adito a una errata interpretazione dato che il consorzio non acquista la qualità di persona giuridica con l'adozione dello statuto, ma solo con la ratifica dello stesso da parte del Consiglio di Stato. La nuova formulazione, senza cambiare l'impostazione della legge, toglie ogni dubbio al riguardo.

Art. 6 (6)

Gli elementi che lo statuto deve necessariamente contenere sono stati completati con una enumerazione più estesa anche per facilitare il compito a coloro che ne devono curare la stesura.

Art. 7 (7)

La disciplina della procedura di adozione dello statuto e di ratifica da parte del Consiglio di Stato è stata maggiormente

codificata senza tuttavia modificarne sostanzialmente l' impostazione scelta nel messaggio.

Art. 8 (8)

Nei casi di costituzione coattiva di un consorzio il messaggio prevedeva per il Consiglio di Stato la possibilità di emanare lo statuto, se i Comuni interessati non vi provvedevano entro un congruo termine; la Commissione ha ritenuto di determinare il termine in sei mesi.

Art. 9 (9)

Corr. redazionale.

Art. 10 (10)

Si è espresso in modo più chiaro il concetto che per modifica deve valere per analogia la procedura di adozione dello statuto consortile.

Art. 11 (11)

La Commissione ha introdotto l' obbligo di sentire preliminarmente il consorzio e i Comuni quando il Consiglio di Stato intende procedere in via coattiva a una modifica statutaria. Si è inoltre aggiunto il richiamo all' art. 4 cpv. 2 che sancisce il diritto di ricorso dei Comuni.

Art. 12 (12)

Il marginale è stato adeguato al contenuto dell' articolo.

3.3.2. Capo II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 13 (13)

Corr. redazionale.

Art. 14 (14)

Il termine numero fisso di membri è stato sostituito con numero determinato, in molti casi può infatti essere opportuno indicare solo come il numero dei membri deve essere stabilito senza fissare una cifra fissa (come ad esempio un delegato su 100 abitanti).

Art. 15 (15)

Il sistema proporzionale per l' elezione dei membri del Consiglio consortile è stato adottato anche quando essa avviene da parte dell' Assemblea comunale, per avere una procedura uniforme e per garantire anche in questi casi una adeguata rappresentanza di tutti i raggruppamenti politici. E' inoltre apparso indispensabile statuire che il regolamento di applicazione alla legge dovrà disciplinare il modo di voto, ritenuto che per l' elezione da parte del Consiglio comunale fanno stato l' art 56 della LOC e l' art. 6 del relativo decreto di applicazione. Si è infine precisato che i membri del Consiglio consortile stanno in carica quattro anni.

Art. 16 (16)

Le competenze del Consiglio consortile sono state completate aggiungendo la facoltà di autorizzare la delegazione consortile a contrarre i mutui necessari, quella di autorizzare l' alienazione, la commutazione d' uso e di godimento dei beni consortili e infine quella di adottare i regolamenti consortili.

Art. 18 (18)

Si è ripresa anche per la Delegazione consortile la disposizione introdotta dall' art. 4 cpv. 3 secondo la quale un Comune dovrebbe di regola avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 19 (19)

A mente della Commissione la Delegazione consortile deve essere eletta tra i membri del Consiglio, che dovranno optare, se del caso, per l' una o l' altra carica e essere sostituiti se passano alla Delegazione.

Art. 21 (21)

Si è stralciato l' obbligo di nominare il presidente della Delegazione consortile nella stessa seduta nella quale avviene l' elezione della Delegazione stessa. Il risultato di questa elezione potrebbe infatti rendere necessario un esame della

situazione prima della votazione sulla persona del presidente. La situazione è d' altronde abbastanza simile a quella della nomina del sindaco che non avviene contemporaneamente all' elezione del Municipio.

Art. 22 (22)

In analogia a quanto statuisce l' art. 94 LOC per il Municipio, si sono enumerate per maggiore chiarezza le competenze principali attribuite alla Delegazione consortile: si tratta dell' allestimento del conto preventivo annuale, dell' incasso delle quote di partecipazione dei Comuni, delle tasse e contributi, dei sussidi e dei mezzi provenienti da eventuali altre fonti di finanziamento, del realizzo dei crediti e del pagamento delle spese autorizzate, dell' esecuzione di regolamenti consortili, della nomina del vicepresidente della Delegazione consortile, della nomina degli impiegati consortili e della delibera sugli appalti.

Art. 23 (23)

E' stato precisato che le disposizioni della LOC, alle quali si fa richiamo, debbano considerarsi applicabili non come tali, ma solo in via di analogia, cioè tenuto conto delle particolarità dell' istituto consortile.

La Commissione ha inoltre puntualizzato che i divieti di prestazioni di cui all' art. 80 LOC devono in tutti i casi trovare applicazione nei confronti dei membri della Delegazione consortile; lo stesso dicasi per i casi di collisione di cui all' art. 79 LOC.

Art. 26 (26)

E' stato codificato il modo di elezione della Commissione della Gestione, che non era disciplinato nella legge, includendo un nuovo articolo.

3.3.3. Capo III - FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Art. 29 (28, 29)

Come indicato nelle osservazioni preliminari, la responsabilità solidale dei Comuni consorziati per i mutui contratti è stata tolta dalla legge. Nei casi nei quali il Consiglio di Stato accorda una garanzia presso uno o più istituti bancari è prevista la possibilità di sottoporre il consorzio a particolari misure di sorveglianza.

Art. 30 (32)

Corr. redazionale.

Art. 31 (26)

Questa disposizione che il progetto di legge aveva incluso nel capitolo che tratta la Commissione della Gestione è stata spostata in quello che regola il finanziamento e la gestione del consorzio per avere una migliore sistemica. Parimente si è provveduto a rettificare le marginali degli art. 31, 32 e 33.

Art. 32 (33)

Il termine per l' introduzione del preventivo da parte della Delegazione consortile è stato portato ad almeno 2 mesi e quello per la presa di posizione ad almeno 30 giorni.

Art. 33 (34)

Soluzione analoga a quella dell' art. 32 per quanto attiene ai consuntivi.

3.3.4. Capo IV - NORME VARIE

Art. 36 (37)

E' stato tolto il richiamo dell' art. 30 in seguito allo stralcio di tale norma; la distinzione fra opposizione e ricorso è stata accentuata; il ricorso è dato contro tutte le decisioni degli organi consortili, l' opposizione invece nei casi di cui agli art. 7 cpv. 4, 10, 40 cpv. 2 e 43 cpv. 4.

Art. 37 (38)

Il progetto si limitava a richiamare le disposizioni degli art. 157 ss LOC. Data l' importanza dei regolamenti consortili la Commissione ha tuttavia ritenuto, pur mantenendo il richiamo, di riportare almeno gli elementi essenziali della procedura di adozione.

3.3.5. Capo V - VIGILANZA DELLO STATO, RICORSI

Art. 39 (40)

Corr. redazionale.

3.3.6. Capo VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 40

Il progetto di legge non contiene alcuna disposizione sulla liquidazione dei consorzi costituiti per una durata limitata. In questi casi il consorzio dovrebbe logicamente entrare automaticamente in liquidazione senza che occorra una particolare delibera; occorre invece al contrario l'eventualità di una proroga.

Art. 41 (41)

E' stata inclusa la possibilità di prevedere nello statuto per lo scioglimento di un consorzio condizioni diverse di quelle stabilite dalla legge.

3.3.7. Capo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 (43)

La Commissione ritiene che nei casi nei quali l'attività di un consorzio volge al termine o è comunque limitata nel tempo il Consiglio di Stato debba poter autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore senza chiedere l'adeguamento alla nuova legge. D'altra parte per l'adeguamento dello statuto deve valere la procedura di cui agli art. 7 e 10 della presente legge; si è perciò incluso un nuovo capoverso in questo senso.

Art. 45 (45)

La prevista modifica dell'art. 152 bis della LOC impone al Dipartimento dell'interno l'esame di progetti di creazione di servizi pubblici da parte di Comuni. Dato che le singole attività interessano diversi Dipartimenti, si è considerato più opportuno assegnare tale compito al Consiglio di Stato.

Si propone pertanto l'adozione della legge con le modifiche apportate nel testo commissionale.

Per la Commissione speciale:

C. Sganzi, relatore

Bignasca - Buffi, con riserva - Cereda,

con riserva - Legobbe - Lombardi - Merlini - Pini M.,

con riserva - Poma - Rossi-Bertoni - Scacchi.

Disegno di

LEGGE

sul consorzio dei Comuni (del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 12 febbraio 1971 n. 1717 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capo I - GENERALITA'

Art. 1 (1)*

Scopo del Consorzio e sua natura giuridica

1 Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l' esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.

2 Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.

* I numeri fra parentesi si riferiscono ai corrispondenti articoli del progetto di legge del Consiglio di Stato.

Art. 2 (2)

Diritto applicabile

1 La presente legge è applicabile a tutti i consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali.

2 Per attività di poca importanza o che non richiedono una struttura organizzativa particolare, lo statuto del Consorzio può adottare un disciplinamento diverso, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 3 (3)

Istituzione del Consorzio

1. Volontaria:

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Art. 4 (4)

2. Coattiva

1 Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l' istituzione volontaria.

2 Contro il decreto di consorzio ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

Art. 5 (5)

Statuto

1. Principio:

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

Art. 6 (6)

2. Contenuto

Lo statuto deve indicare:

- a) i Comuni consorziati;
- b) la denominazione del Consorzio;
- c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
- d) il comprensorio e la sede;
- e) la durata del Consorzio;
- f) gli organi consortili, la loro composizione, la forma di partecipazione dei Comuni consorziati e per il Consiglio consortile il numero dei membri assegnati ad ogni Comune;
- g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese tra i singoli Comuni;
- h) ogni altra norma sull' organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.

Art. 7 (7)

3. Adozione

a) In caso di istituzione volontaria:

1 Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

2 Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell' ambito della deliberazione

sulla adesione al Consorzio.

3 L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della legge organica comunale.

4 La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro 30 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica. La decisione deve essere motivata.

Art. 8 (8)

b) In caso di istituzione coattiva

1 Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell'art. 7.

2 Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi.

Art. 9 (9)

4. Acquisto della personalità giuridica

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l'emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

Art. 10 (10)

5. Modifica dello statuto

a) Volontaria

1 Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) di uno degli organi del Consorzio;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

2 Il Consiglio consortile esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati. Per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all'art. 7.

Art. 11 (11)

b) Coattiva

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni. E' applicabile per analogia l'art. 4 cpv. 2.

Art. 12 (12)

c) Numero dei membri degli organi consortili

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un periodo di elezione.

Capo II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 13 (13)

Generalità

1 Gli organi obbligatori del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile;
- c) la Commissione della Gestione.

2 Lo statuto può prevedere l'istituzione di altri organi.

3 Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

Art. 14 (14)

A. Consiglio consortile

Composizione:

1 Il Consiglio consortile si compone di un numero determinato di membri.

2 I Comuni sono rappresentati proporzionalmente alla loro popolazione, salvo diversa disposizione dello statuto. Un Comune ha diritto, in ogni caso, ad almeno un delegato.

3 Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 15 (15)

Elezione; eleggibilità e incompatibilità

1 I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale entro 3 mesi dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.

2 Il regolamento di applicazione alla presente legge disciplinerà il modo di voto, ritenuto che per l'elezione da parte del Consiglio comunale sono applicabili l'art. 56 della legge organica comunale e l'art. 6 cpv. 2 e 3 del relativo decreto di applicazione.

3 E' eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 16 (16)

Competenze

1 Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

2 In particolare:

a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dallo statuto, di competenza della Delegazione consortile;

c) provvede alle nomine di sua competenza;

d) approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento; può autorizzare la delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;

e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;

f) adotta i regolamenti consortili;

g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla legge o dallo statuto ad altro organo

Art. 17 (17)

Funzionamento

1 Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della legge organica comunale, tranne gli art. 35, 36, 38, 39 terzo capoverso e 57 e segg.

2 Oltre ai casi stabiliti dall'art. 41 della legge organica comunale, il Consiglio consortile è convocato quando ciò sia chiesto da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata al presidente.

Art. 18 (18)

B. Delegazione consortile

1 La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre a un massimo di undici membri, compreso il presidente.

2 La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

3 Di regola, un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Art. 19 (19)

Elezione

1 La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono

2 L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

Art. 20 (20)

Eleggibilità e incompatibilità

1 E' eleggibile alla carica di membro della Delegazione consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio.

2 La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 21 (21)

Presidente e Vicepresidente

1 Il presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione.

2 Il vicepresidente è nominato dalla Delegazione consortile alla sua prima seduta.

3 L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Art. 22 (22)

Competenze

La Delegazione consortile dirige l' amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all' incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all' incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l' esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il vice-presidente del Consorzio;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come agli art. 95 e 141 LOC.

Art. 23 (23)

Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della legge organica comunale, tranne gli art. 61, 62, 63, da 86 a 94 inclusi e 97.

Art. 24 (24)

Segretario consortile

- 1 Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.
- 2 Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Art. 25 (25)

C. Commissione della Gestione

Funzionamento:

La Commissione della Gestione si compone e funziona in applicazione analogica delle norme del Titolo quinto Capitolo secondo della legge organica comunale.

Art. 26

Elezione

- 1 La Commissione della Gestione è eletta dal Consiglio consortile nello stesso modo della Delegazione consortile.
- 2 I membri della Commissione della Gestione devono essere membri del Consiglio consortile e il loro numero è stabilito dallo statuto.

Capo III - FINANZIAMENTO E GESTIONE DEL CONSORZIO

Art. 27 (27)

Generalità

- 1 Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:
 - a) le quote di partecipazione dei Comuni;
 - b) l' imposizione di tasse e di contributi;
 - c) i sussidi di enti pubblici;
 - d) se del caso, altre fonti, da prevedere dallo statuto.
- 2 Il Consorzio non può prelevare imposte.

Art. 28 (30)

Quote di partecipazione dei Comuni

- 1 I Comuni partecipano alle spese mediante quote proporzionate ai loro interessi nel Consorzio e tenuto conto della loro

capacità finanziaria.

2 Lo statuto ne stabilisce la ripartizione.

Art. 29 (29)

Mutui contratti dal Consorzio

1 I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per i mutui contratti dal Consorzio.

2 Al Consorzio cui fosse negata l' apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari. In questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

Art. 30 (32)

Tasse e contributi

1 Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.

2 Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa l' importo.

Art. 31 (26)

Gestione

a) Tenuta dei conti:

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale.

Art. 32 (33)

b) Bilanci preventivi

1 La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

2 I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

3 Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 33 (34)

c) Conti consuntivi

1 La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

2 I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile, sulle osservazioni riferisce al Consiglio la Delegazione consortile.

Art. 34 (35)

Obbligo di preavviso dei Comuni

1 I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.

2 Il progetto e il relativo piano di finanziamento devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 35 (36)

Obbligo di informazione ai Comuni

Se il Municipio di un Comune membro del Consorzio ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta, in ogni tempo, a fornire ragguagli e documentazioni sulla gestione del Consorzio.

Capo IV - NORME VARIE

Art. 36 (37)

Ricorsi e opposizioni

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui all' art. 7 cpv. 4, art. 10, art. 40 cpv. 2 e 43 cpv. 4.

Art. 37 (38)

Regolamenti

1 I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

2 I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

3 Il Consiglio di Stato statuisce sui ricorsi nella decisione di ratifica del regolamento.

4 Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli art. 157 ss LOC.

Art. 38 (39)

Pubblicazione

Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale.

Capo V - VIGILANZA DELLO STATO - RICORSI

Art. 39 (40)

Vigilanza dello Stato - ricorsi

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del Titolo settimo della legge organica comunale.

Capo VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 40

Scioglimento

a) Consorzio a tempo determinato:

1 Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

2 Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall' art. 10 in relazione all' art. 7 della presente legge.

Art. 41 (41)

b) Consorzio a tempo indeterminato

1 Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

2 E' data facoltà ai Comuni membri di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato.

Art. 42 (42)

Liquidazione

1 Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene per il tramite di una Commissione nominata dal Consiglio di Stato.

2 Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

Capo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 (43)

Consorzi esistenti

1 Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge, osservata la procedura da essa stabilita; il Consiglio di Stato può tuttavia autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata.

2 La proposta del nuovo statuto, allestito dagli organi consortili, deve essere sottoposta all' approvazione delle Assemblies o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

3 Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.

4 E' applicabile la procedura prevista dall' art. 10 in relazione all' art. 7 della presente legge. La trasmissione degli atti al Consiglio di Stato è eseguita a cura della Delegazione consortile.

5 Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Casse malati consorziali previste dalla legge sull'assicurazione contro le malattie.

Art. 44 (44)

Procedura in corso

La presente legge è applicabile a tutti i consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

Art. 45 (45)

Disposizioni abrogative

1 Gli articoli 21, 22 e 23 della legge sulla fusione, separazione e consorzio di Comuni del 6 marzo 1945; 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 34 bis della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907; 64 della legge della scuola, del 29 maggio 1958 e cpv. 3 dell' art. 7 della legge sulla protezione civile, del 12 dicembre 1966, sono abrogati.

2 L'art. 25 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 25

1 Due o più Comuni possono essere riuniti in Consorzio, secondo la legge sul consorzio di Comuni, per l'assunzione e l'esercizio di quei servizi pubblici che sono di loro comune interesse.

2 Gli eventuali ricorsi sul quesito se un determinato servizio possa essere ritenuto di pubblico interesse, e quindi assunto direttamente dal Consorzio, saranno introdotti e giudicati secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

3 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

3 L'art. 63a della legge della scuola del 29 maggio 1958 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 63 a

Consorzi scolastici

Due o più Comuni possono essere riuniti in Consorzio secondo la legge sul consorzio di Comuni, per l'esecuzione di scuole consortili.

4 L'art. 107 della legge sanitaria del 18 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 107

Consorzi di Comuni

Due o più Comuni possono essere riuniti in Consorzio secondo la legge sul consorzio di Comuni per l'esecuzione di impianti e per la distribuzione di acqua potabile.

5 La legge organica comunale del 1. marzo 1950 è completata con l'aggiunta di un articolo 152 bis del seguente tenore:

Art. 152 bis

1 Ogni progetto di creazione o di ampliamento di un servizio pubblico deve essere sottoposto, prima dell'inizio dei lavori, con il preventivo, al Consiglio di Stato, il quale esaminerà se non sia il caso di costituire per detto servizio un Consorzio con altri Comuni.

2 In tal caso il Consiglio di Stato ne darà comunicazione al Comune interessato entro un mese.

6 Il cpv. 2 dell'art. 111 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 111

2 Per il resto sono applicabili per analogia le norme procedurali della legge sulla fusione e separazione di Comuni, rispettivamente quelle della legge sul consorzio di Comuni.

7 La denominazione: legge sulla fusione, separazione e consorzio di Comuni del 6 marzo 1945, è modificata in: legge sulla fusione di Comuni del.....

Art. 46 (46)

Modificazioni redazionali

Il Consiglio di Stato è incaricato di apportare alle leggi vigenti le opportune modificazioni di carattere redazionale affinché siano poste in consonanza con la presente legge.

Art. 47 (47)

Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.